

# Intervento G. Zanetti

- Esperienza professionale in scuola secondaria di secondo grado per 8 anni (superiori):
  - Nell'ambito di disabilità sensoriali: sostegno per ipoacusia e ipovisione.
  - Area disciplinare scientifica.
- Esperienza personale:
  - Sono affetta grave anacusia ad un orecchio, presumibilmente dalla nascita
  - Fin dall'infanzia ho agito con la consapevolezza del mio “buco” percettivo, ma anche con il forte desiderio di non rimanere troppo penalizzata da questa caratteristica



# La scuola secondaria di secondo grado

- **Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?**
- Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.
- Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro **Piano Educativo Individualizzato**. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall'art 11 comma 11 dell'O M n. 90/01 solo se l'alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma;
- nelle superiori invece l'art 15 dell'O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore). In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
  - uno **curriculare, o per obiettivi minimi**, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
  - uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.
- (da [http://www.istruzione.it/urp/alunni\\_disabili.shtml](http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml))



# Programmazione curricolare

- Trasposizione didattica dei singoli contenuti delle discipline

(anche se ormai le aree disciplinari del sostegno sono state unificate, la formazione dei docenti fino ad ora è stata orientata alla DIDATTICA SPECIALE delle discipline appartenenti ad aree: linguistica, scientifica, tecnologica, motoria.

- Mediazione tra discente-docente-classe-discipline
- Socializzazione ma soprattutto acquisizione e consolidamento di autonomie personali
- Ponte per il futuro, al di fuori dell'alleanza tra scuola, famiglia e servizi:
  - Università: esempio  
<http://www.unipd.it/disabilita>
  - Lavoro: legge 68/99  
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/990681.htm>





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Scuole

Dipartimenti

Biblioteche

Rubrica

Area stampa

IT

EN

Webmail

Uniweb

SIT

Cerca



UNIVERSITÀ

CORSI

RICERCA

SERVIZI

VIVI PADOVA

IL BO



Home > Servizi > Disabilità e dislessia

Informarsi

Call Centre

Albo Ufficiale di Ateneo

Area stampa

Guide

Issuu

Magazine di Ateneo

RadioBue.it

Rassegna stampa

Sportello informativo di orientamento

YouTube

Ufficio Relazioni con il pubblico-URP

Iscrizioni, tasse e borse di studio

Preimmatricolazioni e immatricolazioni

## Disabilità e dislessia

L'Università degli Studi di Padova prevede una serie di servizi a favore degli studenti con disabilità e dislessia, per garantire loro il diritto all'educazione.

Le opportunità, indicate nella [Carta dei servizi \(pdf\)](#), vanno dall'orientamento in ingresso al servizio di accompagnamento e trasporto; dal servizio di introduzione allo studio universitario per gli studenti dei primi anni al supporto per la mobilità internazionale. I servizi sono erogati anche grazie alla [collaborazione di studenti e volontari appositamente formati](#).

[Segnalazione disabilità e dislessia](#)

[Referenti istituzionali](#)

[Guarda il video](#) *Un giorno all'Università di Padova - gli studenti con disabilità raccontano*

+ **Studenti con disabilità**

Agli studenti con disabilità **che si segnalano** è garantito il diritto allo studio in base alla legge 104 del 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile

## SCEGLI TARGET

FUTURI STUDENTI

STUDENTI

LAUREATI

DOCENTI E RICERCATORI

STAFF

AZIENDE

error occurred while processing this directive]

Legge 12 marzo 1999, n. 68

## "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

### Capo I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

#### Art. 1. (Collocamento dei disabili).

La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1997, n. 286, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Gli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, 11 gennaio 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1985, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 11 gennaio 1985, n. 308.

L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1975, n. 10, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presenza di una certificazione rilasciata dall'INAIL.

Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni vigenti e delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

#### Art. 2. (Collocamento mirato).




# Necessità osservate (dai 14 ai 19 anni)

- Sempre maggiore desiderio di sentirsi come gli altri e imperiosa richiesta di essere trattato come “normale” (parole testualmente raccolte nel corso dell'attività)
- Partecipazione a tutte le attività previste, quali stage (in Italia o all'estero), corsi, progetti a cui possono accedere i compagni
- Affrancarsi via via anche dalle figure così importanti nei primi anni, acquisendo autonomia e libertà di scelta nei propri processi cognitivi e di socializzazione, nei rapporti con le persone e con le singole materie di studio.



# Aspetti che favoriscono l'autonomia

- Uso del libro di testo
  - almeno per quanto riguarda lo studio per obiettivi minimi
- Distribuzione di materiali prima della lezione
  - in modo da poter sfruttare la “ridondanza di contesto” e conoscere a priori termini specifici dell'argomento che si sta per ascoltare
- Possibilità di riposare a intervalli
  - causando la difficoltà percettiva un notevole affaticamento fisico
- Concedere momenti alla fine di qualche lezione
  - in cui lo studente possa con discrezione chiedere al docente chiarimenti in modo diretto, senza la mediazione dell'insegnante di sostegno.



# Cooperazione



- Spesso la rete intorno allo studente è connotata da tensioni tra i soggetti coinvolti, con frequenti recriminazioni reciproche.
- Tutti dovrebbero farsi carico della responsabilità del successo formativo, condividendola, senza delegare.
  - Il lavoro di cui gli insegnanti della disciplina dovrebbero farsi carico è spesso improbo, e prima di conoscere una problematica che investe l'abito del sostegno passa parecchio tempo, viste le casistiche che sempre si incontrano nella classi diverse, e molti errori vengono commessi in buona fede.
  - È importante sostenere il lavoro di chi si prende cura della formazione dei nostri ragazzi, cercando di far comprendere la specificità della condizione del singolo studente con tanta voglia di cooperare e spesso con tanta pazienza...